



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. Del 28.2.1979, n. 70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.A. 5180 del 23 febbraio 2001 relativo al P.T.P. delle Isole Eolie.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 01.07.2016, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 25.03.2016, dalla Ditta la Bussola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta con studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 910 dell'8.02.2016 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rilasciato parere contrario al "Progetto di per la sistemazione di un'area esterna di pertinenza dell'Hotel La Zagara con la realizzazione di una piscina, di una zona solarium e di un locale tecnico sito in Canneto nell'isola di Lipari" e contestualmente revoca l'autorizzazione paesaggistica di massima rilasciata con prot. 4470 del 28 luglio 2014 sul progetto.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi: il ricorrente rileva che a) era già stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica di massima ai sensi dell'articolo 16 del



REGIONE SICILIANA

R.D. 1357/40 , poi revocata alla luce del DDG 3167 del 17 novembre 2014 citato nel provvedimento con il quale è stato deciso il ricorso della Ditta Portelli Grazia , che però , secondo il ricorrente attiene a tutt'altra tipologia d'intervento in zona MA1 b) che trattasi di una pertinenza di un albergo e pertanto il regime applicabile sarebbe quello dell'Art.38 del PTP delle isole Eolie; c)che in precedenza e in vigenza di PTP sono state autorizzate piscine sia in ambito MA1 che in Ambito TO1 e che l'attuale diniego creerebbe disparità di trattamento; d) che nel revocare la precedente autorizzazione di massima la Soprintendenza non illustra i profili di opportunità che motivano la revoca con conseguente difetto di motivazione.

Lamenta infine in premessa il ricorrente che non siano state esaminate le controdeduzioni del 9 febbraio 2016 inoltrate tramite pec dall'Avvocato Cincotta.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota ns. prot.34550 del 5 giugno 2016 e i relativi allegati.

RILEVATO in ordine al lamentato mancato esame delle controdeduzioni trasmesse in data 9 febbraio 2016 che in realtà si tratta di un'istanza di riesame della comunicazione di preavviso di diniego prot.7792 del 10.12.2014 e che quindi l'istanza era rivolta al riesame di una comunicazione superata dall'emissione del provvedimento negativo prot n. 910 datato 8 febbraio 2016 oggi impugnato.

RILEVATO che in controdeduzioni la soprintendenza afferma: in merito alla lettera a) dei motivi di ricorso che anche l'intervento proposto, in particolare la realizzazione di una piscina, sia "nuova infrastruttura" e pertanto non assentibile ai sensi dell'articolo 27 dei regimi normativi del PTP delle isole Eolie; in merito alla lettera b) dei motivi di ricorso la soprintendenza fa rilevare come la normativa dell'art. 38 relativa a *materiali finiture e arredo urbano* è applicabile solo laddove le attività in esso elencate siano ammesse dal regime normativo relativo e non in questo caso; in ordine alla lettera c) dei motivi di ricorso, disparità di trattamento, la soprintendenza non fornisce riscontri dichiarando generiche le contestazioni del ricorrente.

RITENUTO che il regime della pertinenza attiene alla disciplina urbanistica piuttosto che alla materia della tutela del paesaggio e non preclude la valutazione ai fini paesaggistici secondo il regime normativo applicabile al caso, trattandosi comunque di una nuova edificazione.

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano paesaggistico delle isole Eolie è antecedente al 2014 e all'autorizzazione di massima rilasciata con provvedimento prot.n.4770 del 28.7.2014 di modo che la successiva revoca avviata dalla Soprintendenza di Messina non può essere stata determinata da un originario vizio di legittimità del provvedimento, consistente nella violazione del regime normativo introdotto dal piano paesaggistico ma da sopravvenuti motivi di opportunità che però non vengono esaustivamente espressi.



REGIONE SICILIANA

RITENUTO per le su esposte ragioni consistenti nella carenza di motivazione del provvedimento impugnato di dover accogliere il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 25.03.2016, dalla Ditta la Bussola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta con studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 910 dell'8.02.2016 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rilasciato parere contrario al “Progetto di per la sistemazione di un'area esterna di pertinenza dell'Hotel La Zagara con la realizzazione di una piscina, di una zona solarium e di un locale tecnico sito in Canneto nell'isola di Lipari” e contestualmente revoca l'autorizzazione paesaggistica di massima rilasciata con prot. 4470 del 28 luglio 2014 sul progetto.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il ricorso presentato il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 25.03.2016, dalla Ditta la Bussola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta con studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 910 dell'8.02.2016 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rilasciato parere contrario al “Progetto di per la sistemazione di un'area esterna di pertinenza dell'Hotel La Zagara con la realizzazione di una piscina, di una zona solarium e di un locale tecnico sito in Canneto nell'isola di Lipari” e contestualmente revoca l'autorizzazione paesaggistica di massima rilasciata con prot. 4470 del 28 luglio 2014 sul progetto è accolto.

Art. 2)In conseguenza del superiore accoglimento, è annullato il provvedimento n. 910 dell'8.02.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, che dovrà nuovamente pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 3) La presente decisione sarà notificata alla ditta ricorrente e trasmessa via pec alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina per i successivi adempimenti.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 2 agosto 2016

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Pennino

f.to